

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 210

Anno 46

3 novembre 2015

N. 279

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI CATTOLICA (RIMINI)

COMUNE DI CATTOLICA (RIMINI)

Statuto comunale 2015



COMUNE DI CATTOLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

*STATUTO
DEL
COMUNE
DI
CATTOLICA*

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N. 30 DEL 26/06/2015**

Indice generale

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
CAPO I - Profili istituzionali.....	4
Art.1 - Autonomia comunale.....	4
Art. 2 - Territorio.....	4
Art. 3 - Sede, stemma e gonfalone.....	4
Art. 4 - Principi di sussidiarietà.....	4
Art. 5 - Parità di genere.....	4
CAPO II – Finalità.....	5
Art. 6 - Solidarietà, impegno per la pace e i diritti umani fondamentali.....	5
Art. 7 - Cultura.....	5
Art. 8 - Istruzione.....	5
Art. 9 - I giovani.....	5
Art. 10 - Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale.....	6
Art. 11 - Politiche sociali e sanitarie.....	6
Art. 12 - Economia e lavoro.....	6
Art. 13 - Tutela del contribuente.....	6
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	7
CAPO I - Gli organi del Comune.....	7
Art. 14 - Organi istituzionali.....	7
Art. 15 - Trasparenza.....	7
Art. 16 - Compensi degli amministratori.....	7
CAPO II - Consiglio comunale.....	7
Art. 17 - Il Consiglio Comunale.....	7
Art. 18 - Prima seduta di legislatura.....	8
Art. 19 - Presidente del Consiglio Comunale.....	8
Art. 20 - Vice Presidente.....	8
Art. 21 - Programmazione consiliare.....	8
Art. 22 - Pubblicità delle sedute e votazioni.....	9
Art. 23 - Regolamento del Consiglio comunale.....	9
Art. 24 - Consigliere Comunale.....	9
Art. 25 - Consiglieri delegati.....	9
Art. 26 - Dimissioni e decadenza dalla carica.....	10
Art. 27 - Gruppi consiliari e Capigruppo.....	10
Art. 28 - Conferenza dei Capigruppo.....	10
Art. 29 - Commissioni Consiliari Permanenti.....	10
Art. 30 - Commissioni temporanee.....	11
CAPO III - La Giunta Comunale.....	11
Art. 31 - La Giunta.....	11
Art. 32 - Nomina e revoca degli Assessori.....	12
Art. 33 - Funzionamento della Giunta.....	12
Art. 34 - Competenze.....	12
CAPO IV - Il Sindaco.....	12
Art. 35 - Il Sindaco.....	12
Art. 36 - Attribuzioni di amministrazione.....	12
Art. 37 - Attribuzioni di vigilanza.....	13
Art. 38 - Attribuzioni di organizzazione.....	13
Art. 39 - Vice Sindaco.....	13
Art. 40 - Linee programmatiche di mandato e relazione di inizio e fine mandato.....	13

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
CAPO I - Organizzazione degli Uffici e Servizi.....	14
Art. 41 - Rapporti tra organi politici e tecnostruttura.....	14
Art. 42 - Principi generali di organizzazione.....	14
Art. 43 - Missione istituzionale.....	14
Art. 44 - Principi generali di gestione.....	14
Art. 45 - Principi in materia di personale.....	15
Art. 46 - Valutazione e controllo.....	15
Art. 47 - Rappresentanza legale.....	16
Art. 48 - Conferimento di funzioni dirigenziali.....	16
Art. 49 - Incarichi dirigenziali a contratto.....	16
Art. 50 - Collaborazioni esterne.....	16
CAPO II - Il Segretario comunale.....	16
Art. 51 - Il Segretario comunale.....	16
Art. 52 - Il Vice Segretario.....	17
TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.....	17
Art. 53 - Programmazione e controllo.....	17
Art. 54 - Bilancio e programmazione finanziaria.....	17
Art. 55 - Gestione finanziaria e rendiconto di gestione.....	17
Art. 56 - Revisione economico finanziaria.....	18
Art. 57 - I controlli interni.....	18
TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI.....	18
Art. 58 - I servizi pubblici.....	18
Art. 59 - Gestione dei servizi.....	18
Art. 60 - Controllo della gestione dei servizi.....	18
Art. 61 - Carta dei servizi pubblici.....	18
TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE.....	19
CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva.....	19
Art. 62 - Soggetti titolari dei diritti di partecipazione.....	19
Art. 63 - Iniziative dei cittadini.....	19
Art. 64 - Libere forme associative.....	19
Art. 65 - Volontariato.....	19
Art. 67 - Forum dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari.....	20
CAPO II - Istituti della partecipazione.....	20
Art. 68 - Istanza.....	20
Art. 69 - Proposte e petizioni.....	20
Art. 70 - Consultazioni.....	20
Art. 71 - Referendum.....	21
Art. 72 - Limiti del referendum.....	21
CAPO III - L'intervento nel procedimento amministrativo.....	22
Art. 75 - Accesso agli atti ed alle informazioni.....	22
Art. 76 - Partecipazione al procedimento amministrativo.....	22
Art. 77 - Azione popolare.....	22
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE.....	22
Art. 78 - Norme in vigore.....	22
Art. 79 - Attuazione e aggiornamento dello Statuto.....	22
Art. 80 - Norma di rinvio.....	23

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Profili istituzionali

Art.1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di Cattolica è Ente autonomo rappresentativo della comunità locale.
2. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
3. Si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Rappresenta la comunità di Cattolica nei rapporti con lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati.
5. Ricerca, nell'ambito della propria autonomia di governo e territoriale, le più proficue forme di integrazione e cooperazione con enti di livello superiore o territorialmente limitrofi al fine di rendere più efficace, efficiente ed economica la propria azione.
6. Assume l'obiettivo della riunificazione amministrativa con il Comune di San Giovanni in Marignano, da cui si separò il 1° gennaio 1896 con R.D. 5.12.1895, impegnandosi a promuovere la procedura di fusione, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell'articolo 15 del Dlgs 18.08.2000 n.267, con il massimo coinvolgimento della comunità locale nel processo.

Art. 2 - Territorio

1. Il territorio del Comune di Cattolica si estende su di una superficie di Kmq. 6,1 e confina con il Mare Adriatico e con i Comuni di Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

Art. 3 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune è individuata presso la Residenza Comunale di Palazzo Mancini – Piazza Roosevelt 5, ma possono essere aperti uffici distaccati in altre parti del territorio.
2. Il Comune di Cattolica ha un proprio gonfalone e un proprio stemma le cui caratteristiche e il cui uso sono previsti e disciplinati con norme regolamentari.
3. L'Amministrazione agisce in modo da garantire la visibilità e la tutela e valorizzazione, anche a livello commerciale, dei simboli legati all'immagine istituzionale del Comune di Cattolica.

Art. 4 - Principi di sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, valorizzando e promuovendo le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune considera il principio di sussidiarietà verticale previsto dalla Costituzione della Repubblica elemento fondante per la corretta organizzazione istituzionale della Repubblica.

Art. 5 - Parità di genere

1. In conformità all'art. 3 della Costituzione, il Comune garantisce le pari opportunità tra i generi, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella città.
2. In particolare, il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
3. Garantisce la presenza dei due sessi nella Giunta, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune negli Enti partecipati.

4. È impegnato a favorire le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

CAPO II – Finalità

Art. 6 - Solidarietà, impegno per la pace e i diritti umani fondamentali

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.
2. Promuove una cultura della non violenza intesa non solo come ripudio dell'utilizzo della forza nella risoluzione dei conflitti, ma anche rispetto alla violenza strutturale, all'ingiustizia sociale, al degrado ambientale, alla violenza di genere, a quella sui minori e al bullismo.
3. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
4. Ricerca l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.
5. Agisce per la convivenza e il rispetto della pluralità etnica, culturale e di tutte le convinzioni laiche e religiose, nonché per garantire la coesistenza delle diverse specie viventi e della biodiversità.
6. Agisce per l'affermarsi di una mentalità antitotalitaria, anche attraverso la valorizzazione della memoria storica legata alla Resistenza partigiana e a forme di solidarietà verso popoli oppressi.
7. Il Sindaco, sentita la Giunta, può decidere i casi in cui sia opportuna la costituzione del Comune come parte civile per reati con forte eco sociale, quali quelli ai danni delle fasce più deboli della popolazioni, i reati a sfondo discriminatorio, quelli legati alla criminalità organizzata e all'usura.

Art. 7 - Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della Città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale e sull'artigianato artistico. Riconosce e tutela le arti e i mestieri della storia e tradizione, con particolare attenzione a quelli legati alla marineria.
2. Promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con ogni istituzione culturale operante sul territorio.
3. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il più ampio accesso a tale patrimonio.
4. Riconosce e tutela il dialetto romagnolo come parlata storica e ne promuove la diffusione e la promozione presso le scuole e in ogni altra possibile occasione.

Art. 8 - Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo a realizzare un sistema educativo plurale e che garantisca a ciascuno una eguale opportunità di istruzione e cultura, fermo restando il ruolo della scuola pubblica.
2. Riconosce il ruolo centrale degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria vita amministrativa, persegue il fine del pieno accesso dei bambini ai servizi educativi.
3. Favorisce iniziative volte alla diffusione di conoscenze e tecnologie di nuova generazione, in modo da garantire il continuo aggiornamento della popolazione.

Art. 9 - I giovani

1. Il Comune promuove e agisce per una cultura dell'opportunità per le giovani donne e i giovani uomini, per creare un contesto di crescita, anche in prospettiva internazionale, delle potenzialità personali e un ricambio fisiologico nelle attività di guida nei vari campi sociali.

2. Ha come indirizzo il supporto verso iniziative imprenditoriali, artistiche e sociali caratterizzate da un'autonoma azione giovanile, nonché verso la libera espressione dei talenti e della creatività.
3. Valorizza l'associazionismo giovanile ispirato a principi di libertà, pace, tolleranza, fratellanza e solidarietà.
4. Favorisce la costituzione di centri di aggregazione sociale in cui i giovani possano esprimere e confrontare le loro idealità culturali, artistiche e politiche.

Art. 10 - Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune tutela l'ambiente, il paesaggio e la costa, in quanto elementi fondamentali per la sua Comunità, promuovendo ed attuando un organico assetto del territorio, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
2. Il Comune non consente, per quanto attiene alle sue attribuzioni, l'insediamento di centrali nucleari o discariche, né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.
3. Il Comune opera per uno sviluppo di tutte le pratiche energetiche e ambientali che garantiscano un utilizzo armonico delle risorse.

Art. 11 - Politiche sociali e sanitarie

1. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove l'informazione e l'educazione sanitaria in un'ottica di prevenzione e in collaborazione con le altre istituzioni preposte.
3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
4. Il Comune attiva politiche sociali a sostegno della famiglia intesa come comunità di persone, come unità sociale da riconoscere, come soggetto da sostenere ed elevare, come risorsa di relazioni di reciprocità rivolta a promuovere una cittadinanza solidale, responsabile e attenta alle differenze di ciascuno.
5. Opera, nell'ambito delle proprie competenze, per l'ampliamento dei diritti civili, il superamento dei pregiudizi e la tutela delle minoranze, nonché per l'autodeterminazione del singolo.

Art. 12 - Economia e lavoro

1. Il Comune favorisce il turismo, il commercio, la marineria, l'industria e ogni forma propria del sistema produttivo locale, sostenendo e tutelando le attività di impresa di ogni dimensione e in ogni settore economico.
2. Opera per una proficua connessione dei settori e un loro armonico sviluppo e valorizza la rete di servizi e infrastrutture messa a disposizione dalle attività imprenditoriali.
3. Tutela il lavoro come attività fondamentale della persona. Interviene per aumentare le opportunità di impiego, la formazione e le esperienze di lavoro socialmente utili, nonché l'inserimento lavorativo degli inabili e dei diversamente abili.
4. Agisce per l'affermarsi di una sensibilità rivolta alla valorizzazione delle competenze, del merito e dei diritti dei lavoratori, tutelando in particolar modo le prerogative di sicurezza, corretto inquadramento contrattuale e rispetto degli orari di lavoro.

Art. 13 - Tutela del contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di

natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

2. Attua con tutte le forme consentite dalle normative vigenti una puntuale azione di contrasto alle forme di evasione fiscale.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - Gli organi del Comune

Art. 14 - Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale e il Sindaco sono organi elettivi; la Giunta Comunale è nominata dal Sindaco.
3. La legge e lo Statuto determinano le funzioni e i rapporti tra gli organi perché sia realizzata un'efficiente ed efficace forma di governo della collettività.
4. Gli organi, nell'ambito delle rispettive funzioni, operano secondo criteri di buona amministrazione ed imparzialità nel rispetto della distinzione tra funzioni del Consiglio comunale e funzioni della dirigenza e degli uffici.

Art. 15 - Trasparenza

1. Gli eletti e nominati presso gli organi istituzionali del Comune di Cattolica attuano forme di trasparenza rispetto alle proprie situazioni patrimoniali, reddituali e rispetto a tutte le informazioni richieste dalle normative vigenti.

Art. 16 - Compensi degli amministratori

1. I compensi degli amministratori sono individuati dagli organi di appartenenza sulla base delle normative vigenti.
2. Il trattamento economico del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Comunali è pari a quanto determinato dalle normative nazionali, rispetto a quanto previsto per la tipologia di Comune di riferimento.
3. Per i Consiglieri Comunali sono previsti gettoni di presenza per i Consigli comunali e per le Commissioni Consiliari permanenti a cui presenziano in quanto membri designati dalla forza politica di appartenenza.

CAPO II - Consiglio comunale

Art. 17 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune, ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. È dotato di autonomia funzionale e organizzativa, nell'ambito delle norme regolamentari sul suo funzionamento e sulla sua autonomia economica.
3. È fatto obbligo, per quanto previsto al comma 2, di prevedere apposito fondo economico in sede di bilancio di previsione, all'interno del quale specificare una quota da destinare al Fondo per l'attività del Presidente del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
5. Il Consiglio dirime ogni eventuali conflitto interno all'Ente che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e applicazione del presente Statuto.
6. Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.
7. Il Consiglio Comunale di Cattolica si riunisce presso l'apposita sala sita presso la Residenza

Comunale. Può riunirsi in altra sede su decisione del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Prima seduta di legislatura

1. Per la prima seduta successiva alla sua elezione la convocazione del Consiglio Comunale è formulata dal Sindaco secondo le disposizioni di legge.
2. Lo svolgimento delle procedure previste per tale seduta avviene secondo le norme e prassi vigenti.
3. Durante la prima riunione dopo l'elezione il Consiglio procede, successivamente alla convalida degli eletti, all'elezione tra i Consiglieri, a scrutinio segreto, di un Presidente e di un Vice Presidente, nonché all'elezione della Commissione Elettorale Comunale. In caso di parità nelle votazioni tra persone è eletto il candidato più giovane per età.

Art. 19 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura la programmazione dei lavori assembleari, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni sentita la Conferenza dei Capigruppo, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, sovrintende all'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
2. Il Presidente convoca obbligatoriamente il Consiglio anche qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
3. Le modalità e i termini dell'invio della convocazione e delle proposte di delibera per il Consiglio Comunale sono esplicitate nel Regolamento del Consiglio Comunale, e non possono comunque essere inferiori a giorni 10 dalla data del Consiglio, fatti salvi punti aventi carattere di urgenza.
4. Il Presidente, così come il Vice Presidente, resta in carica per l'intera durata della legislatura consiliare, fatte salve le ipotesi di dimissioni dalla carica o dal ruolo di Consigliere Comunale e le fattispecie di interruzione del mandato consiliare previste per legge.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, così come da Vice Presidente, non comportano la decadenza dal ruolo di Consigliere.
6. Il Presidente garantisce la possibilità di comunicazione con i Consiglieri per via telematica, tramite telefonia fissa o mobile dell'amministrazione, con la presenza presso un Ufficio sito presso la Residenza Comunale in orari concordati e anche diversi da quelli d'ufficio.

Art. 20 - Vice Presidente

1. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale procede all'elezione di un Vice Presidente, aventi funzioni vicarie.
2. È auspicabile che il Vice Presidente sia scelto tra i Consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione del Presidente. In quest'ultima ipotesi il Vice Presidente sarebbe auspicabilmente scelto tra i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 21 - Programmazione consiliare

1. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio Comunale iscrivendo prioritariamente le proposte di delibera in approvazione.
3. La trattazione di interpellanze e interrogazioni, delle domande di attualità e la loro risposta orale da parte di Sindaco e Assessori ed eventuali comunicazioni degli amministratori hanno un

apposito spazio di trattazione. Le forme di questo sono specificate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Nelle sessioni relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e di adozione e approvazione degli atti di pianificazione generale non si svolgono preliminari di seduta e non vengono iscritti prima di essi altri argomenti di discussione.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute e votazioni

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente utilizza i mezzi a sua disposizione per garantire adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e alle decisioni assunte, comunque garantendo le forme previste dal Regolamento.
3. Le votazioni del Consiglio hanno luogo con voto elettronico tramite apposita postazione abilitata se tale procedura consente l'individuazione della corrispondenza voto-consigliere. In caso contrario avvengono con voto palese per alzata di mano. Avvengono sempre per voto segreto qualora riguardino valutazioni sulle persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento.
4. Il Regolamento può disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

Art. 23 - Regolamento del Consiglio comunale

1. Il Regolamento del Consiglio comunale, nell'ambito delle norme di legge e statutarie, disciplina e specifica le forme di funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo.
2. La sua approvazione e ogni sua modifica avvengono con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 24 - Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità e svolge la propria funzione senza vincolo di mandato.
2. Assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
3. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno e proposte di deliberazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Nella produzione dei suddetti atti il Consigliere comunale è supportato dall'Ufficio di supporto alla Presidenza e ai Gruppi consiliari.
5. Il diritto di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunale è tutelato e avviene secondo le norme vigenti e sulla base del relativo regolamento.
6. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto, così come individuato dalla legge, alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione.
7. L'esercizio dei diritti riconosciuti ai Consiglieri comunali non può comunque tradursi in forme ostruzionistiche rispetto all'attività del Comune.
8. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, anche riguardo ai dati tutelati dalle norme sulla privacy e può utilizzare i dati acquisiti mediante il diritto di accesso agli atti per le sole finalità inerenti il mandato.

Art. 25 - Consiglieri delegati

1. Il Sindaco, in accordo con l'Assessore cui è stata delegata una certa materia, può fornire a un Consigliere Comunale deleghe su materie o iniziative specifiche, con funzioni coadiutorie.

2. La delega al Consigliere non muta il funzionamento amministrativo e il ruolo dell'Assessore competente nella gestione della materia e nel rapporto con gli organi istituzionali, la dirigenza e gli uffici. Il consigliere delegato non può assumere atti a rilevanza esterna
3. La carica di Consigliere delegato deve prevedere una durata temporale non superiore all'anno, rinnovabile.
4. Per tale carica non può comunque essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Art. 26 - Dimissioni e decadenza dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto, personalmente o tramite persona delegata nelle forme previste dalla legge, all'Ufficio protocollo del Comune e indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale. Sono immediatamente efficaci. La procedura di surroga avviene secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai casi di decadenza previsti dalle norme vigenti, si aggiunge il caso del Consigliere che per tre sedute consecutive compia assenze senza aver comunicato giustificato motivo.
3. La giustificazione può pervenire fino al giorno successivo alla seduta di Consiglio Comunale e deve essere comunicata per iscritto o in via telematica dal consigliere al Presidente del Consiglio.
4. Prima di proporre al Consiglio Comunale la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, entro 10 gg. dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio comunale le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio comunale decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art. 27 - Gruppi consiliari e Capigruppo

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista o che in essa siano transitati con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri facentene parte. Si possono costituire Gruppi formati da un unico Consigliere solo nel caso in cui la lista abbia eletto un unico rappresentante. Ciascun gruppo è rappresentato da un Capigruppo.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi e il loro funzionamento.
3. Il bilancio del Comune prevede fondi per l'attività dei gruppi consiliari da utilizzarsi secondo le modalità previste nel Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio comunale.
4. Ai gruppi consiliari va comunque garantito uno spazio autonomamente accessibile per la libera riunione, anche fuori dagli orari di apertura della sede comunale.

Art. 28 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo si riunisce con funzioni di coordinamento dei lavori del Consiglio Comunale, in previsione di ogni seduta e ogni qual volta il Presidente del Consiglio Comunale lo ritenga necessario.
2. Collabora con il Presidente del C.C. nel definire la risoluzione di eventuali problemi procedurali o interpretativi concernenti il funzionamento del Consiglio.
3. Delle sedute di Conferenza dei Capigruppo è tenuto apposito verbale, di cui è fornita copia ai Consiglieri e ai componenti della Giunta Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare sedute con la presenza di amministratori o con i Presidenti delle varie Commissioni Consiliari, per motivi di organizzazione dei lavori.

Art. 29 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce al proprio interno Commissioni permanenti costituite secondo un criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi e garantendo la presenza di entrambi i

- sessi. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni. La Presidenza della Commissione avente funzioni di controllo e garanzia è in ogni caso attribuita a un rappresentante del gruppo di minoranza.
2. Salvi casi previsti dal Regolamento, i lavori delle Commissioni sono aperti al pubblico.
 3. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono un'attività di approfondimento tecnico, nonché di controllo e proposta su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni possono esprimere pareri sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti, entro i termini stabiliti dal Regolamento, tramite un voto consultivo.
 4. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori competenti, dei dirigenti e funzionari competenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili.
 5. Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle Commissioni e prevede le attribuzioni che ne garantiscano il funzionamento.

Art. 30 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio comunale, secondo modalità previste dal Regolamento, può istituire al suo interno commissioni temporanee aventi ad oggetto specifiche tematiche.
2. Le Commissioni temporanee devono avere un periodo di svolgimento individuato precisamente e una composizione che tuteli le rappresentanze costituite in Consiglio e garantisca la presenza di entrambi i sessi. Auspicabilmente concludono i propri lavori con la produzione di documenti scritti.
3. Per la partecipazione alle Commissioni temporanee non possono essere previsti gettoni di presenza.
4. La composizione, compresa l'individuazione del Presidente, la pubblicità delle sedute, la nomina del Segretario verbalizzante e le forme organizzative dei lavori sono stabilite con la delibera consiliare di creazione della Commissione e con atti successivi, nell'ambito delle previsioni del Regolamento del Consiglio comunale.

CAPO III - La Giunta Comunale

Art. 31 - La Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori pari o inferiore a quello previsto dalla normativa vigente nel rispetto del principio di pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi precisando che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Opera in modo collegiale.
2. È organo di impulso e di gestione amministrativa nei confronti del Consiglio comunale, collabora col Sindaco per il governo del Comune e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvati in Consiglio Comunale.
3. Possono essere nominati Assessori le persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni o ad eventuali modifiche alla Giunta, della nomina degli Assessori e delle deleghe conferite a ciascuno.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto, personalmente o tramite persona delegata nelle forme previste dalla legge, all'Ufficio protocollo del Comune e indirizzate al Sindaco. Hanno efficacia dalla loro accettazione.
6. La Giunta riferisce, in sede di approvazione del conto consuntivo, della propria attività.
7. Gli Assessori, dietro delega del Sindaco, rispondono alle interpellanze e interrogazioni svolte

dai Consiglieri comunali, operando secondo criteri di trasparenza, massima informazione e ricerca della soddisfazione del quesito posto.

Art. 32 - Nomina e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, garantendo comunque la presenza di entrambi i generi.
2. Il Sindaco può revocare l'incarico dando formale e motivata comunicazione all'interessato e al Presidente del Consiglio Comunale per la diffusione al Consiglio Comunale.
3. In caso di modifiche alle deleghe assegnate agli assessori, il Sindaco relaziona su tali modifiche nella prima seduta di Consiglio comunale utile.

Art. 33 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività. In caso di sua assenza è presieduta dal Vice Sindaco e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano per età. La convocazione può avvenire anche in via informale.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Alle sedute partecipano il Segretario Generale o, in caso di sua assenza, il Vice Segretario.
5. Possono, comunque, essere invitate a partecipare persone invitate dal Sindaco per essere consultate su specifici argomenti o con funzioni coadiutorie.

Art. 34 - Competenze

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione del programma di governo e nell'amministrazione del Comune, secondo le deleghe conferite e in forma collegiale.
2. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, da cui riceve e di cui mette in pratica gli indirizzi politici.
3. Compie tutti gli atti non riservati dalle leggi o dal presente Statuto al Sindaco, al Consiglio Comunale o ai dirigenti secondo il criterio della competenza residuale.

CAPO IV - Il Sindaco

Art. 35 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'andamento dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e dei consiglieri delegati e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio che devono essere deliberati entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.
5. Il Sindaco può delegare particolari specifiche attribuzioni che attengono materie definite ed omogenee a singoli Assessori ed a Consiglieri Comunali secondo quanto previsto all'art. 25.

Art. 36 - Attribuzioni di amministrazione

1. A livello di amministrazione, in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) svolge le attività inerenti le consultazioni elettorali, anche locali previste dal presente Statuto;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizione di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza previsti dalle norme vigenti;
- f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
- g) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti.

Art. 37 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 38 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) esercita i poteri di polizia per quanto di competenza;
 - b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve, tramite il Presidente del Consiglio Comunale, o direttamente in Consiglio dai Consiglieri, le interrogazioni e le interpellanze alla cui risposta può poi delegare singoli Assessori.

Art. 39 - Vice Sindaco

1. Tra gli Assessori il Sindaco nomina un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di decadenza e nelle altre fattispecie previste fino a nuove elezioni, secondo le norme vigenti.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

Art. 40 - Linee programmatiche di mandato e relazione di inizio e fine mandato

1. Il Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.
2. Le linee programmatiche sono portate a conoscenza dei Consiglieri almeno 15 giorni prima della discussione in Consiglio.
3. Entro 90 giorni dall'inizio del suo mandato il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia.
4. Presenta, alla discussione del conto consuntivo, al Consiglio comunale la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
5. Non oltre il sessantesimo giorno prima del termine del mandato politico-amministrativo, il

Sindaco sottoscrive la relazione di fine mandato secondo quanto previsto dalle norme in materia.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - Organizzazione degli Uffici e Servizi

Art. 41 - Rapporti tra organi politici e tecnostruttura

1. L'organizzazione del Comune è orientata al principio generale di distinzione tra politica e gestione.
2. Gli organi politici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Alla Dirigenza del Comune e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo l'attività di gestione, in attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.
4. Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed assegna ai dirigenti, mediante attribuzione degli incarichi dirigenziali, la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati.
5. Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell'art. 97 della Costituzione.
6. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 42 - Principi generali di organizzazione

1. Il Comune informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - massima flessibilità delle strutture;
 - massima trasparenza dei processi.
2. Con Regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - la dotazione organica e le modalità di accesso all'impiego;
 - il ruolo del Segretario comunale;
 - la dirigenza e i responsabili dei settori e dei servizi;
 - le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 43 - Missione istituzionale

1. L'Ente orienta l'organizzazione delle risorse umane e strumentali alla soddisfazione dei bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e ad erogare servizi ottimali per i cittadini nel rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo. Sono garantiti in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 44 - Principi generali di gestione

1. Alla Dirigenza del Comune e ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Spetta, in particolare, ai dirigenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in applicazione della L. 689/1981 e ss.mm. secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale con specifico Regolamento.
2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della massima trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente assume la forma tipica della determinazione, così come disciplinata dal vigente Testo Unico degli Enti Locali e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio, in esecuzione degli atti adottati dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
5. I dirigenti, con atto scritto e motivato, possono delegare ai dipendenti della categoria D, incaricati di posizioni organizzative, l'esercizio di specifiche competenze gestionali, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.
6. L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito sistema di valutazione che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
7. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 45 - Principi in materia di personale

1. Il Comune ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa, che deve essere periodicamente adeguata ai fabbisogni della comunità nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento.
2. Il Comune persegue gli obiettivi della riduzione del personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e della graduale riduzione della spesa di personale e della rigidità della stessa, in riferimento ai livelli necessari per il corretto andamento dell'attività amministrativa e alle norme in vigore.
3. Il Comune provvede alla selezione, alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività, adottando ogni accorgimento utile per il benessere organizzativo e la qualità dei servizi.
4. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 46 - Valutazione e controllo

1. Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno indicate nel presente Statuto e nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per garantire il funzionamento dell'Ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:
 - a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e

- dell'attività amministrativa;
- b) la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla precedente lettera a), agli indirizzi impartiti ed ai bisogni della comunità comunale;
 - c) la verifica della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente locale;
 - d) la valutazione delle prestazioni del personale ed il grado di conformazione dell'azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;
 - e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.

Art. 47 - Rappresentanza legale

1. Tenuto conto delle funzioni di rappresentanza dell'Ente, assegnate al Sindaco dall'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della possibilità di disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio, in base all'art. 6 del medesimo Testo unico, l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco, abilitato a promuovere e resistere alle liti.

Art. 48 - Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, modificati e revocati con provvedimento motivato del Sindaco e con modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle norme di legge e contrattuali, i casi di revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 49 - Incarichi dirigenziali a contratto

1. I posti in organico di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Possono essere altresì stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri, le modalità sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 50 - Collaborazioni esterne

1. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico, finalizzate al conseguimento di obiettivi e/o progetti determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica.

CAPO II - Il Segretario comunale

Art. 51 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Sindaco.

2. Il Segretario presenzia con funzioni consultive e verbalizzanti allo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale.
3. Su espressa richiesta del Sindaco, di membri della Giunta comunale o di Consiglieri comunali, esprime pareri sulla legittimità delle singole proposte di deliberazione e sui procedimenti amministrativi.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
6. Il Sindaco individua il Segretario comunale secondo le modalità previste dalla legge, operando, ove possibile, per massimizzare il rendimento economico e funzionale di questa figura, anche attraverso forme di condivisione della figura con altri Enti o con il conferimento di compiti dirigenziali nei limiti di quanto previsto dalle normative in materia.

Art. 52 - Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario generale che coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 53 - Programmazione e controllo

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Comune assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e della riprogrammazione delle politiche e delle azioni amministrative.
2. Il Comune favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale e/o con i principali gruppi di riferimento (*stakeholders*).

Art. 54 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera i documenti di programmazione e il bilancio di previsione entro i termini di legge, e adotta come principio tendenziale quello di addivenire all'approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 55 - Gestione finanziaria e rendiconto di gestione

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per missioni e programmi e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. Il Comune delibera il rendiconto di gestione entro i termini di legge.

Art. 56 - Revisione economico finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria il Comune, con apposito atto consiliare, nomina il Collegio dei revisori nei modi indicati dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal Regolamento di contabilità e dalla legge.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità, formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio e sugli altri atti che li richiedono, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla comunità comunale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
4. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e dei suoi organismi partecipati.

Art. 57 - I controlli interni

1. Il Comune predispone strumenti adeguati di controllo, in attuazione dell'art. 147 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento alle proprie attività.
2. In particolare, il Comune adotta metodologie e principi per il controllo strategico e per il controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi.
3. I controlli interni si svolgono secondo le modalità previste in sede regolamentare.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 58 - I servizi pubblici

1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di accessibilità e di qualità, nonché di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle società di cui al Titolo V, Parte I, del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

Art. 59 - Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea alla natura ed alle caratteristiche del servizio, sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale ed intercomunale, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.

Art. 60 - Controllo della gestione dei servizi

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito degli strumenti obbligatori di programmazione, individua le linee di indirizzo per gli amministratori delle società e degli organismi partecipati dal Comune, con particolare riguardo alle società *in house*, alle società partecipate ed a quelle controllate.
2. Il Consiglio Comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e la valutazione delle attività degli enti, aziende, istituzioni e società cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 61 - Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione di servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del

servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE

CAPO I - Partecipazione individuale e collettiva

Art. 62 - Soggetti titolari dei diritti di partecipazione

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione di cui al Capo successivo sono:
 - i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto sedici anni d'età;
 - i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune;
 - gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Art. 63 - Iniziative dei cittadini

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini, finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità. In particolare, il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza gli organismi a base associativa. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori: turistico, sportivo, ambientale, culturale, sociale ed assistenziale ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.
2. Le iniziative apprezzabili dal Comune devono svolgersi mediante attività capaci di incidere sull'intera popolazione o su segmenti di essa aventi rilevanza sociale.
3. Il Comune valorizza e promuove le iniziative dei cittadini secondo un apposito Regolamento per l'attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale.

Art. 64 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.
2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.
3. È pubblicato sul sito web istituzionale, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito dei beni del Comune.

Art. 65 - Volontariato

1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e/o dei singoli volontari al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.
2. È garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a

finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

3. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.

Art. 66 - I Forum

1. I Forum sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.
2. Il Consiglio Comunale istituisce i Forum con specifica deliberazione e stabilisce, con appositi regolamenti, la composizione, le modalità di funzionamento e di gestione degli stessi.
3. Il Sindaco, gli Assessori ed il Consiglio Comunale possono convocare specifiche riunioni dei Forum per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento. La convocazione del Forum da parte dei Consiglieri avviene con le modalità previste dalle norme regolamentari e non può in alcun caso costituire motivo di rinvio di punti all'ordine del giorno per il Consiglio Comunale.

Art. 67 - Forum dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari

1. Il Comune riconosce e promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari, di cui all'art. 62, alla vita delle istituzioni e della società civile.

CAPO II - Istituti della partecipazione

Art. 68 - Istanza

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Sindaco, con cui si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa.
2. All'istanza viene data risposta motivata entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 69 - Proposte e petizioni

1. Cinquecento cittadini titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio Comunale proposte di adozione di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
2. Il Regolamento degli strumenti di partecipazione stabilisce la modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte, prevedendo comunque, entro 60 giorni dalla presentazione, una risposta motivata, in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.

Art. 70 - Consultazioni

1. Il Comune favorisce il coinvolgimento della comunità nelle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d'opinione, assemblee, audizioni, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della Città, o a

particolari fasce di popolazione.

3. Le consultazioni possono avvenire su proposta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compatibilmente con la sostenibilità economica dell'operazione per l'Amministrazione.
4. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate da apposito Regolamento degli strumenti di partecipazione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro produzione.

Art. 71 - Referendum

1. Il Comune riconosce i referendum quali essenziali momenti di esercizio della sovranità popolare e di espressione di partecipazione cittadina alle scelte di governo.
2. I referendum possono essere di natura consultiva, abrogativa o propositiva.
3. Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza del Comune.
4. La proposta di referendum è articolata sotto forma di quesito formulato in forma breve, chiara, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
5. Il referendum deve essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini aventi diritto di voto. La richiesta deve essere presentata al Sindaco da un Comitato promotore, costituito sulla base di quanto previsto in apposito Regolamento.
6. Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dall'ufficiale comunicazione del risultato, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto per i referendum propositivi ed abrogativi ed un terzo più uno degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Hanno diritto di voto tutti i titolari dei diritti di partecipazione, secondo quanto previsto all'art. 62.

Art. 72 - Limiti del referendum

1. Non si può tenere, in uno stesso anno solare, più di una singola giornata di consultazioni referendarie.
2. Non si possono tenere referendum nell'anno solare precedente la scadenza della legislatura e in quello successivo all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento degli strumenti di partecipazione disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile per singola tornata, nonché tutte le prassi organizzative della consultazione referendaria.
4. I referendum non sono ammissibili allorché riguardino materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché i regolamenti;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi, tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune;
 - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;

i) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

CAPO III - L'intervento nel procedimento amministrativo

Art. 73 - Albo pretorio telematico

1. Il Comune ha un suo Albo pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il funzionamento dell'Albo pretorio è disciplinato con norme di natura organizzativa.

Art.74 - Trasparenza e accesso civico

1. Il Comune informa la collettività circa la propria organizzazione e le attività svolte, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. Il Comune procede alle pubblicazioni previste per legge e concede in tali fattispecie l'accesso a tutti i cittadini.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune favorisce i nuovi strumenti di comunicazione telematica.

Art. 75 - Accesso agli atti ed alle informazioni

1. Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita del Comune secondo i principi stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali, è garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e della tutela della riservatezza dei dati personali.
2. L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 76 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge e da apposito Regolamento.

Art. 77 - Azione popolare

1. Ogni elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, sia necessario che l'ente si costituisca in giudizio autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 78 - Norme in vigore

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie rimangono in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto col presente Statuto sono da considerarsi prive di effetto.

Art. 79 - Attuazione e aggiornamento dello Statuto

1. Il monitoraggio dell'attuazione, della congruità rispetto alle normative vigenti, della corretta articolazione in regolamenti funzionali e aggiornati del presente Statuto è demandata alla

Commissione consiliare permanente dedicata agli Affari Istituzionali in collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale.

2. Modifiche alle norme statutarie possono essere proposte dagli uffici, dalla Giunta o da singoli Consiglieri Comunali. In ogni caso sull'ammissibilità di queste proposte alla discussione in Consiglio Comunale si esprime il Segretario Comunale per la regolarità tecnica e si ha preventiva votazione nella Commissione consiliare permanente dedicata agli Affari Istituzionali.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può, con l'ausilio degli uffici, costruire meccanismi propri per l'aggiornamento complessivo e la verifica dell'attuazione dello Statuto.

Art. 80 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti.